



Comunicazione UFRC 2/24

11 ottobre 2024

Indicazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Attuazione della legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento

1 Trasferimento di azioni/quote sociali

1.1 Condizioni e procedura

Ai sensi dell'art. 684a del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), il trasferimento di azioni è nullo se la società non ha più alcuna attività commerciale o attivi realizzabili ed è oberata di debiti.

Se, in relazione ad una notificazione, il Registro di commercio ha un sospetto fondato di un trasferimento di azioni nullo ai sensi dell'art. 684a cpv. 1 CO, questi intima alla società di produrre l'ultimo conto annuale firmato o l'ultimo conto annuale verificato se ha un ufficio di revisione. Se la società non gli dà seguito, o se il conto annuale conferma il sospetto, l'iscrizione nel Registro di commercio è rifiutata.


L'art. 65a ORC chiarisce la nozione di sospetto fondato e stabilisce la procedura da seguire.

La nozione di sospetto fondato non è definita in modo esaustivo. L'elenco dell'art. 65a cpv. 1 ORC è esemplificativo. In particolare sono trattati i seguenti casi:

- diversi fatti iscritti, come lo scopo, la sede, la ragione sociale e i membri del consiglio di amministrazione, vengono modificati simultaneamente o successivamente;
- il domicilio della società si trova allo stesso indirizzo del domicilio di una società alla quale un'iscrizione è stata rifiutata a causa di un trasferimento di azioni nullo;
- le persone che trasferiscono o acquisiscono le azioni hanno già partecipato a un trasferimento di azioni nullo la cui iscrizione è stata rifiutata.

Le circostanze del caso specifico sono importanti, ad esempio per quanto riguarda quale limite temporale deve essere preso in considerazione per la realizzazione dei fatti sopra citati. Tuttavia, queste circostanze giocano un ruolo solo nella misura in cui vi sia effettivamente un trasferimento di diritti sulla società. Se non c'è trasferimento, la procedura prevista dall'art. 65a ORC non può essere applicata. Nel caso di un trasferimento di quote sociali di una società a garanzia limitata, questi fatti saranno facili da stabilire, in quanto la titolarità delle quote sociali e il loro trasferimento devono essere notificati al Registro di commercio e iscritti (cfr. art. 82 cpv. 1 ORC). Nel caso di azioni di una società anonima, invece, tale trasferimento può essere più difficile da dimostrare. Tuttavia, la formulazione "sospetto fondato" include anche l'atto di trasferimento stesso. L'ufficio del Registro di commercio deve stabilire i fatti sulla base della verosimiglianza¹. La parte notificante è tenuta a collaborare all'accertamento dei fatti, visto che la notificazione indirizzata al Registro di commercio è nel suo interesse².

A livello procedurale, lo schema seguente illustra le diverse fasi:



¹ Per quanto riguarda la verosimiglianza, l'autorità non deve essere persuasa della veridicità del fatto asserito. Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, ma anche probabile, sulla base di un apprezzamento oggettivo dei mezzi di prova (DTF 144 II 65, consid. 4.2.2).

² Cf. DTF 132 III 731, consid. 3.5.

Per quanto riguarda la procedura di diffida, si applicano le regole ordinarie dell'art. 152a ORC. Per quanto riguarda la nozione di “operata di debiti”, si rimanda all'art. 725b CO e alle spiegazioni relative a questa disposizione.

1.2 Giurisprudenza relativa al trasferimento di un mantello giuridico

Secondo la giurisprudenza costante, il Tribunale federale considera che l'acquisto di una società mantello - ossia il trasferimento di una società *de facto* liquidata economicamente ma non giuridicamente - è un negozio giuridico nullo. Ciò consentirebbe in effetti di eludere le norme concernenti la costituzione e la liquidazione della società³. Una società liquidata di fatto deve essere cancellata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la revoca della decisione di sciogliere la società non è più possibile a questo stadio⁴ e vi è l'obbligo di cancellare la società⁵.

In questo contesto, si ricorda la seguente posizione esposta durante i dibattiti parlamentari: «*Die Rechtsprechung zum Mantelhandel hat dann eben - das will die Kommission zuhanden des Amtlichen Bulletins klarstellen -, was auch immer der Inhalt und die Tragweite dieser Rechtsprechung ist, ihren unveränderten Bestand.*»⁶.

2 Rinuncia alla revisione limitata (opting-out)

2.1 Procedura

Conformemente all'art. 727a cpv. 2 CO, la rinuncia alla revisione limitata è valida solo per gli esercizi futuri e la sua iscrizione nel Registro di commercio deve essere notificata prima dell'inizio dell'esercizio.

L'iscrizione della rinuncia nel Registro di commercio deve d'ora in avanti essere accompagnata dal conto annuale dell'esercizio annuale precedente (art. 727a cpv. 2^{bis} CO).

La questione dell'ammissione dell'opting-out alla costituzione della società è emersa in diverse occasioni. Il problema è che, se la dichiarazione di opting-out è valida solo per gli esercizi futuri, allora tale dichiarazione sarebbe *de facto* esclusa per il primo esercizio contabile di un nuovo ente giuridico, in quanto la dichiarazione sarebbe valida solo per l'esercizio successivo. Tuttavia, secondo il messaggio del Consiglio federale, “*esso resterà ammissibile come finora al momento della costituzione della società*”⁷. Inoltre, il Parlamento ha esplicitamente ben accolto il mantenimento di questa prassi⁸. L'art. 62 cpv. 3 ORC lo prevede esplicitamente⁹.

Si possono presentare diverse situazioni per quanto riguarda la rinuncia alla revisione limitata. Di seguito sono illustrati diversi scenari:

³ Messaggio Abusi in ambito fallimentare, FF 2019 4332; sentenza del Tribunale federale 4C.19/2001 del 25 maggio 2001, consid. 2a; DTF 123 III 473, consid. 5c; DTF 80 I 60, consid. 2a; DTF 80 I 30, consid. 1; DTF 67 I 36; DTF 65 I 139, consid. 3; DTF 64 II 361, consid. 1; DTF 55 I 134.

⁴ DTF 123 III 473, consid. 5c.

⁵ DTF 64 II 361, consid. 1; sentenza del Tribunale federale 4C.19/2001 del 25 maggio 2001, consid. 2a.

⁶ Vogt BO 2021 N 2011.


⁷ Messaggio Abusi in ambito fallimentare, FF 2019 4341.

⁸ Vogt BO 2021 N 2011.

⁹ Rapporto esplicativo, pag. 12.

Scenario 1:


Costituzione di una società anonima con opting-out, seguita da una richiesta di revisione limitata entro il termine per l'anno concluso.



1. Il 22.04.2025, la società X SA è costituita con una dichiarazione di opting-out. L'iscrizione nel Registro di commercio menziona l'opting-out.
2. Il conto annuale dal 22.04.2025 al 31.12.2025 è redatto senza revisione.
3. Il 01.02.2026, un azionista richiede una revisione limitata secondo l'art. 727a cpv. 4 CO.
4. Il 01.03.2026 si tiene l'assemblea generale, durante la quale deve essere designato un ufficio di revisione. L'ufficio di revisione deve essere rapidamente iscritto nel Registro di commercio. Una nuova assemblea generale deve essere convocata: l'ufficio di revisione deve poter procedere alla revisione entro tale data.
5. L'ufficio di revisione effettua una revisione limitata del conto annuale 2025. Una nuova assemblea generale straordinaria è convocata.
6. Il 01.06.2026 si tiene l'assemblea generale straordinaria che porterà sull'approvazione del conto annuale 2025 verificato.
7. Sotto riserva di un'ulteriore decisione di opting-out, la società continua a essere soggetta ad una revisione limitata negli anni successivi.

Scenario 2:


Costituzione di una società anonima con un ufficio di revisione, seguita da una richiesta di opting-out per il futuro.



1. Il 01.02.2025, la società X SA è costituita con l'iscrizione di un ufficio di revisione.
2. Il 01.04.2026 si tiene l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale verificato 2025. Durante questa assemblea generale viene presa una decisione di opting-out, valida a partire dall'esercizio 2027. L'iscrizione della decisione di opting-out deve essere notificata al Registro di commercio, al più tardi, entro il 31.12.2026.
3. La notificazione d'iscrizione della decisione di opting-out nel Registro di commercio viene inviata il 10.12.2026. L'iscrizione viene effettuata nel Registro di commercio.
4. Il conto annuale 2026 deve essere sottoposto ad una revisione. Il conto annuale 2027, invece, non farà l'oggetto di una revisione a causa della decisione di opting-out.

Scenario 3:

Costituzione di una società anonima con opting-out, seguita da una richiesta di revisione limitata fuori termine per l'anno concluso.



1. Il 22.04.2024, la società X SA è stata costituita con una dichiarazione di opting-out. L'iscrizione nel Registro di commercio menziona l'opting-out.
2. Il conto annuale dal 22.04.2024 al 31.12.2024 è redatto senza revisione.
3. Il 01.04.2025 si tiene l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale 2024 non verificato.
4. Meno di 10 giorni prima o durante l'assemblea generale, un azionista richiede una revisione limitata. Questa richiesta riguarderà l'anno in corso, cioè il 2025. Infatti, la richiesta è fuori termine per i conti 2024. L'assemblea generale designa quindi un ufficio di revisione. L'ufficio di revisione viene poi iscritto nel Registro di commercio.
5. Il conto annuale dal 01.01.2025 al 31.12.2025 è redatto con una revisione limitata.
6. Il 01.04.2026 si tiene l'assemblea che porterà sull'approvazione del conto annuale verificato 2025.
7. Sotto riserva di una nuova decisione di opting-out, la società continuerà a essere soggetta alla revisione limitata negli anni successivi.
8. Se si desidera nuovamente un opting-out, una nuova decisione deve essere presa nel 2026. L'opting-out sarà così valido a partire dall'esercizio 2027. La sua iscrizione nel Registro di commercio deve essere notificata entro la fine del 2026. L'iscrizione nel Registro di commercio menzionerà la data da quando l'opting-out avrà effetto.


Per un certo periodo di tempo, l'estratto del Registro di commercio indicherà l'esistenza di un ufficio di revisione e di un opting-out. Tuttavia, l'indicazione della data a partire dalla quale l'opting-out è valido permetterà di garantire la trasparenza nei confronti del pubblico.

9. Il 01.04.2027 si tiene l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale verificato 2026. Alla fine del suo mandato, l'ufficio di revisione deve essere cancellato dal Registro di commercio. La richiesta può essere presentata dalla società o dall'ufficio di revisione.

10. Il 01.04.2028 si tiene l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale 2027 non verificato.

Scenario 4:


Costituzione di una società anonima con opting-out, seguita da una richiesta di revisione limitata nel termine per l'anno concluso. Revisione seguita da un'assemblea generale straordinaria per l'approvazione del conto annuale verificato.



- Il 22.04.2024, la società X SA è stata costituita con una dichiarazione di opting-out. L'iscrizione nel Registro di commercio menziona l'opting-out.
- Il conto annuale dal 22.04.2024 al 31.12.2024 è redatto senza revisione.
- Il 01.02.2025, un azionista richiede una revisione limitata secondo l'art. 727a cpv. 4 CO.
- Il 01.03.2025 si tiene l'assemblea generale, durante la quale deve essere designato un ufficio di revisione. L'ufficio di revisione deve essere rapidamente iscritto nel Registro di commercio. Una nuova assemblea generale deve essere convocata: l'ufficio di revisione deve poter procedere alla revisione entro tale data.
- L'ufficio di revisione effettua una revisione limitata del conto annuale 2024. Una nuova assemblea generale straordinaria viene convocata.
- Il 01.06.2025 si tiene l'assemblea generale straordinaria che porterà sull'approvazione del conto annuale 2024 verificato.
- La richiesta di revisione limitata da parte di un azionista (punto 3) ha come conseguenza che anche l'esercizio in corso sarà sottoposto alla revisione limitata.
- Se viene presa una nuova decisione di opting-out, una nuova decisione di opting-out, questa sarà valida solo a partire dall'esercizio 2026 (ai sensi dell'art. 727a cpv. 2 CO). L'iscrizione della decisione di opting-out deve essere notificata al Registro di commercio entro la fine del 2025.
- Il 01.03.2026 si terrà l'assemblea generale per l'approvazione del conto annuale verificato 2025.
- Alla fine del suo mandato, l'ufficio di revisione deve essere cancellato dal Registro di commercio. La richiesta può essere presentata dalla società o dall'ufficio di revisione.

Scenario 5:

Costituzione di una società anonima, con ufficio di revisione, seguita da una richiesta di opting-out. Notificazione d'iscrizione dell'opting-out tardiva.



1. Il 01.02.2024 la società X SA è costituita con l'iscrizione di un ufficio di revisione.
2. Il 01.04.2025 si tiene l'assemblea generale, che porterà sull'approvazione del conto annuale verificato 2024. Durante questa assemblea generale viene presa una decisione di opting-out, valida a partire dall'esercizio 2026. L'iscrizione della decisione di opting-out deve essere notificata al Registro di commercio, al più tardi, entro il 31.12.2025.
3. La notificazione di iscrizione della decisione di opting-out nel Registro di commercio è inviata il 10.01.2026. È quindi troppo tardi: una decisione di opting-out retroattiva non è ammissibile. Pertanto, la decisione non può più essere iscritta e sarà rifiutata dall'ufficio del Registro del commercio.
4. Il conto annuale 2026 dovrà essere oggetto di una revisione.
5. Se X SA non ha intrapreso alcuna iniziativa per cancellare l'ufficio di revisione esistente, l'ufficio del Registro di commercio non deve intraprendere alcuna azione e può partire dal presupposto che il mandato dell'ufficio di revisione esistente è stato prolungato. Se invece X SA ha già proceduto alla cancellazione del suo ufficio di revisione, si presenta una situazione di lacuna nell'organizzazione e l'ufficio del Registro di commercio può quindi avviare la relativa procedura.
6. All'assemblea generale del 01.04.2027 sarà il conto annuale verificato 2026 che sarà sottoposto a approvazione.
7. Se X SA desidera correggere il suo errore per il futuro, deve prendere una nuova decisione di opting-out. Questa decisione sarà valida solo a partire dall'esercizio 2027 e la sua iscrizione deve essere notificata al Registro di commercio entro il 31.12.2026.
8. Il 01.04.2028 si terrà l'assemblea generale che porterà sull'approvazione del conto annuale 2027 non verificato.

2.2 Testo d'iscrizione

In caso di opting-out al momento della costituzione, il seguente testo d'iscrizione è proposto:

“Secondo dichiarazione alla costituzione della società, si rinuncia ad una revisione limitata”.

In caso di opting-out durante la vita della società, il seguente testo d'iscrizione è proposto:

“La società rinuncia ad una revisione limitata a partire dall'esercizio che inizia il DATA”.


3 Rinnovo della rinuncia alla revisione limitata

3.1 Condizioni e procedura

Conformemente all'art. 62 cpv. 5 ORC, l'ufficio del Registro di commercio ingiunge alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia o di designare un ufficio di revisione:

- se riceve dalle autorità fiscali cantonali la comunicazione che una società non ha prodotto i conti annuali (art. 112 cpv. 4 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD]), oppure
- vi sono circostanze che inducono a pensare che le condizioni per rinunciare ad una revisione limitata non sono più riempite.

La procedura da seguire è illustrata nello schema seguente:



3.2 Comunicazione da parte delle autorità fiscali e applicazione temporale

L'art. 112 cpv. 4 LIFD prevede che la comunicazione delle autorità fiscali all'ufficio cantonale del Registro di commercio deve aver luogo entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini. Tutti i termini ufficiali devono essere presi in considerazione.

Procedura:

1. L'azienda deve presentare la sua dichiarazione d'imposta nel 2026 accompagnata dai suoi conti annuali firmati 2025 (art. 125 cpv. 2 lett. a LIFD).
2. Alla fine, l'azienda non presenta i conti annuali. Le autorità fiscali informano l'ufficio del Registro di commercio di questo fatto entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini (art. 112 cpv. 4 LIFD).
3. L'ufficio del Registro di commercio ingiunge alla società di rinnovare la dichiarazione di rinuncia alla revisione limitata o di designare un ufficio di revisione (art. 62 cpv. 5 lett. a ORC).
4. Se l'ufficio del Registro di commercio ottiene i conti annuali e le condizioni per la rinuncia sono riempite, la procedura di rinnovo prende fine.
 - L'ufficio del Registro di commercio trasmette i conti annuali alle autorità fiscali (art. 62 cpv. 7 ORC).
 - L'opting-out iscritto nel Registro di commercio rimane valido.
5. Se l'ufficio del Registro di commercio non ottiene i conti annuali, si verifica una situazione di lacuna (art. 939 CO).
 - L'ufficio del Registro di commercio invita la società a porre rimedio alla lacuna e le impartisce un termine a tale scopo.
 - Se la società designa un ufficio di revisione, deve notificare l'iscrizione dell'ufficio di revisione al Registro di commercio.
 - Se la società non designa un ufficio di revisione, l'ufficio del Registro di commercio deferisce il caso al tribunale (art. 939 cpv. 2 CO).

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO



Nicholas Turin